

AS910 - PROVINCIA DI CALTANISSETTA – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, FABBRICATI, STRADE E PIAZZALI

Roma, 16 gennaio 2012

Provincia di Caltanissetta

Oggetto: richiesta di parere ai sensi dell'articolo 22 della l. 287/90, sulla possibilità di procedere alla proroga dell'affidamento diretto del servizio di manutenzione del verde, fabbricati, strade e piazzali provinciali gestito dalla società Caltanissetta Service in house providing S.r.l.

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, pervenuta in data 15 dicembre 2011, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità), nella sua adunanza del 4 gennaio 2012, in relazione alle problematiche di natura concorrenziale sollevate ha inteso rilevare quanto segue.

Come più volte osservato dall'Autorità, in linea generale, il differimento del termine di scadenza di un affidamento, rappresentando in ogni caso una deroga al principio generale di apertura e concorrenzialità delle procedure per l'affidamento di appalti e/o servizi pubblici, va attentamente valutata alla luce della normativa nazionale e comunitaria a tutela della concorrenza e, peraltro, debitamente motivata dall'ente locale procedente.

Nel caso di specie, deve, altresì, considerarsi che in materia di servizi strumentali, riconducibili alla categoria dei servizi pubblici soggetti ad appalto, vige il generale principio della procedura ad evidenza pubblica improntata al rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e, dunque, solo in via eccezionale è prevista la possibilità di derogare alla regola della gara attraverso il ricorso ad affidamenti diretti.

La legittimità dell'affidamento *in house*, anche in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa nazionale vigente e dai principi comunitari in materia di *in house providing*, non può dunque poter essere riconosciuta laddove il ricorso a procedure competitive permetta di individuare l'operatore più idoneo ad effettuare gli investimenti necessari e ad offrire il servizio migliore al minor costo.

L'Autorità, sul punto, ha avuto modo di ribadire più volte la necessità che vengano interpretate ed applicate in senso restrittivo le condizioni alle quali è consentito il ricorso all'affidamento diretto in deroga al principio generale dell'evidenza pubblica anche in ragione dell'obiettivo situazione di conflitto d'interesse che tale modalità di affidamento determina in capo agli enti pubblici locali, i quali risultano essere al contempo affidatari del servizio, azionisti e amministratori della società di gestione di servizi, nonché componenti degli organismi chiamati a vigilare e disciplinare la medesima.

Pertanto, gli enti locali che intendono procedere all'affidamento dei servizi strumentali secondo la modalità c.d. *in house* devono necessariamente motivare esaurientemente e con chiarezza l'effettiva sussistenza delle circostanze giustificanti l'opportunità di tale affidamento, con riferimento particolare ai benefici concreti che si ritiene ne derivino.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa